

N. R.G. 101543/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

patrocinio dell'avv. F. (C.F.) e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV. CORSO U. COMANDINI N. 80/C 47521 CESENA presso il difensore avv. , con il

IL CASO.it

ATTORE/I

contro

(C.F. PN 3Z), con il patrocinio dell'avv. SAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV. S. SPINELLI V.LE BOVIO CESENA presso il difensore avv.

(C.F. 72P), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

(C.F. 94Z), con il patrocinio dell'avv.) e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 5 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE presso il difensore avv.

(C.F. L), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

(C.F. 73W), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTI

Con l'intervento del fallimento della C. con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR N. 119 CESENA presso il difensore avv. RA

pagina 1 di 10



INTERVENUTI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

IL CASO.it



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto ritualmente notificato la l. _____ Banca di credito cooperativo s.c. conveniva in giudizio _____

_____ al fine di sentire dichiarare inefficaci gli atti di trasferimento di quote della _____ srl agricola, operati in data 27.03.10 da _____ in favore del figlio _____ (16,67% per un valore nominale di euro 5524,78) e _____ in favore dei fig _____ (8,33% ciascuno per un valore nominale di euro 2762,39).

Rappresentava l'istituto di credito di essere creditore _____ (sia come soci illimitatamente responsabili della _____ sas che come fideiussori della predetta sas, della Delta Costruzioni srl e della Aria srl in liquidazione) per importi già riconosciuti da 3 ingiunzioni di pagamento (emesse rispettivamente in data 15.04.11, 06.04.11 e 13.04.11) del valore complessivo di euro 1.947.531,53.

Precisava anche la società attrice che _____ i aveva trasferito al figlio _____ e anche altre quote sociali (della _____ srl unipersonale) ed aveva costituito un fondo patrimoniale in cui faceva confluire tutti i beni immobili di sua proprietà.

Evidenziava la _____ che gli atti pregiudizievoli alle proprie ragioni creditorie erano successivi al sorgere del credito e posti in essere contestualmente alle crisi aziendali delle società riconducibili ai cedenti _____

s _____ Delta Costruzioni srl e Arian srl in liquidazione -queste ultime due società già dichiarate fallite al momento di introduzione del presente giudizio).



Rilevava, infine, parte attrice come la consapevolezza del pregiudizio che la cessione arrecava alle ragioni creditorie era evincibile (sia in capo ai cedenti che ai cessionari) dal legame di parentela tra le parti, dalla contestuale disposizione di gran parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debitori, dalla contestuale crisi economico finanziaria delle imprese amministrato o, comunque, partecipate, da C
, debitorici in solido

Si costituiva in giudizio contestando la sussistenza del pregiudizio, la consapevolezza dello stesso in capo al terzo acquirente e la dolosa preordinazione dell'atto.

Si costituiva in giudizio .. contestando, in via preliminare, la validità della procura alle liti rilasciata dalla società creditrice (sottoscritta non dal presidente dell'ente ma dal suo vice); nel merito riproponeva le medesime contestazioni effettuate da oltre a rilevare come il corrispettivo incassato fosse stato utilizzato per il pagamento di debiti scaduti.

Dichiarata la contumacia di (previa verifica della regolarità della notifica) preso atto del sopravvenuta fallimento di (dichiarato nel giugno 2014), il procedimento veniva tempestivamente riassunto nei confronti di tutti i convenuti.

In data 03.02.15 interveniva costituendosi in giudizio, il fallimento della sas di chiedendo che la declaratoria di inefficacia fosse pronunciata in favore della massa attiva fallimentare, mentre rimanevano contumaci

Il fallimento traendo i dati da una relazione prodotta in giudizio redatta il 03.02.10 da due commercialisti (su incarico dei soci cedenti) precisava che la sas due mesi prima degli atti pregiudizievoli, aveva un deficit patrimoniale di euro 347.470 (al 03.02.10) debiti verso banche per 9.242.628, (debiti complessivi per 14.028.779) ed era in evidente stato di incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.



Allegava il fallimento, traendo i dati dai rispettivi stati passivi, i seguenti debiti, facenti capo, rispettivamente a:

- 1° : per euro 3.210.454,81
- 2° : per euro 10.872.585,67
- 3° per euro 3.545.689,60.

Evidenziava, il fallimento, come la maggior parte dei crediti fossero sorti anteriormente al marzo 2010.

Rigettata la richiesta di interrogatorio formale avanzata da parte attrice poiché irrilevante così come le prove per testi richieste da (capitolo 1 irrilevante, mentre i successivi non correttamente formulati) espletata ctu tecnica (dott. comm), precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 190 cpc..

In sede di conclusioni () eccepiva l'intervenuta estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione dello stesso ad opera del fallimento, unico soggetto asseritamente legittimato alla prosecuzione del giudizio.

Parte attrice ha prodotto (vedasi allegato memoria 183 nr. 1 cpc) copia integrale dello statuto sociale e della visura della camera di commercio da cui risulta l'iscrizione nel registro delle imprese della carica assunta da (vicepresidente dell'ente creditore), che possedeva i poteri per il rilascio della procura.

L'ultimo comma dell'articolo 40 dello statuto sociale prevede, infatti, che in caso di assenza o impedimento, il Presidente possa essere sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente. Lo statuto precisa, anche che, di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente prova l'assenza o impedimento di quest'ultimo.



La causa è stata correttamente riassunta dal creditore procedente a seguito di fallimento di due convenuti. Nel giudizio riassunto è intervenuto il fallimento, subentrando nella posizione del creditore procedente e domandando declaratoria di inefficacia nei confronti della massa attiva fallimentare. Essendo in una prima fase il fallimento rimasto inerte, l'originario creditore era legittimato alla riassunzione, mantenendo un interesse legale alla possibilità di agire individualmente, alla chiusura del fallimento.

Deve invece escludersi che detta legittimazione permanga nel caso, verificatosi nella specie, in cui l'organo della procedura subentri, ai sensi dell'articolo 66 l fall, nell'azione già iniziata (conforme Cass. 614/16).

Invero in tale ipotesi viene meno l'interesse attuale e concreto del creditore a coltivare la revocatoria, che è essenzialmente finalizzata ad apprendere in via esecutiva il cespite di cui il debitore si è spogliato: l'eventuale accoglimento della domanda, in cui il curatore è subentrato, destinerà infatti quel cespite al soddisfacimento dell'intera massa dei creditori e precluderà all'originario attore di perseguire l'utilità cui l'azione mirava, in quanto anch'egli, al pari di ogni altro creditore concorsuale, potrà usufruire del ricavato della vendita coattiva del bene solo secondo le regole del riparto.

La domanda proposta dalla Banca di credito cooperativo s.c. deve, quindi, essere dichiarata improcedibile.

Nessuna norma imponeva la notifica ai contumaci dell'atto di intervento del fallimento (vedasi articolo 292 cpc) non avendo la procedura articolato nuove domande.

L'azione revocatoria, come noto, richiede che il debitore effettui un atto di disposizione che modifichi la propria situazione patrimoniale, rendendola inidonea a soddisfare i suoi creditori e compia tale atto nella consapevolezza di nuocere alle ragioni dei medesimi, consapevolezza che deve essere condivisa, trattandosi di un atto a titolo oneroso, anche da parte del terzo contraente ("Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed



eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore abbia diminuito la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (conforme Cass. 3546/04).

Il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore, non deve necessariamente integrare un danno effettivo ed attuale, risultando sufficiente una più difficile soddisfazione delle ragioni del creditore.

Nel caso di specie il credito di parte attrice è dimostrato dalle tre ingiunzioni di pagamento allegate, tutte provvisoriamente esecutive (doc. 3- nr. 348/11 per oltre 889.900 euro emessa a carico della [redacted] sas, di [redacted] nr. 332/11 per euro 694.908,25 a carico di Delta Costruzioni srl, C' [redacted] ; e nr. 301/11 per 362.666,97 a carico di Aria srl, [redacted]).

La cessione di quote sociali rende, già in astratto, il patrimonio del debitore più difficilmente aggredibile da parte dei creditori.

Peraltro, secondo gli accertamenti tecnici compiuti dall'esperto nominato (pienamente condivisibili poiché esaustivi, logici e coerenti) il valore delle partecipazioni cedute 16,67% era pari ad euro 162.427, a fronte dei 5524,78 versati dagli acquirenti, è quindi irrilevante approfondire se l'esiguo corrispettivo incassato (stante comunque la rilevante entità del valore differenziale) sia stato effettivamente destinato al pagamento di debiti scaduti (come sostenuto da [redacted]).

In proposito si rileva come il diverso valore accertato dal ctu, rispetto a quello dichiarato dai contraenti, scaturisca da una diversa qualificazione dei versamenti effettuati dai soci da ritenersi, secondo la condivisibile valutazione operata anche dal ctu nominato, a fondo perduto anziché finanziamenti infruttiferi.



La qualificazione, in termini di apporto di capitale ovvero di finanziamento soci, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (conformi Cass. 25585/14 e Trib. Roma 11177/16).

Nel caso di specie le relazioni allegare ai bilanci (doc. 8 fascicolo convenuto) e la scrittura autenticata del marzo 2010, nulla riferiscono in merito ad impegni restitutori delle somme versate dai soci, al relativo piano di rimborso e alla onerosità o meno degli asseriti finanziamenti.

In ogni caso era onere di parte convenuta (che non vi ha provveduto e anzi si è opposta all'acquisizione di ulteriore documentazione atta a comprovare la natura dei versamenti effettuati dai soci –vedasi relazione tecnica pag. 4 e 6) dimostrare sia che i versamenti effettuati erano effettivamente meri finanziamenti (a prescindere dalla qualificazione contenuta in bilancio) che l'insussistenza dell'eventus damni, vale a dire che le cessioni incriminate (atti potenzialmente pregiudizievoli) non abbiano nel caso concreto arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore (conformi Cass. 25585/14 e Cass. 15257/04).

E' inoltre da ritenersi provato che i cedenti avessero piena consapevolezza del pregiudizio che stavano arrecando alle ragioni creditorie sia perché, pochi giorni dopo le cessioni, veniva formalmente revocati tutti gli affidamenti bancari concessi (-doc. 3 fascicolo attoreo- il che fa desumere con certezza precedenti pressanti richieste di rientro tra parte dell'istituto di credito) sia per la pressochè contestuale serie di atti di dismissione che i cedenti operavano nel giro di pochi giorni.

infatti, dopo la cessione di quote di cui si discute (avvenuta il 27.03.10) costituiva un fondo patrimoniale (il 30.03.10 doc. 8), e cedeva al medesimo figlio anche le quote di altra società agricola unipersonale, (il 31.03.10 doc. 7).

Inoltre la documentazione agli atti dimostra come Delta Costruzioni sas, la Delta Costruzioni srl e la Aria srl in liquidazione (società riconducibili e garantite da ...)



fossero già in piena crisi all'epoca dell'atto di trasferimento delle quote (Delta Costruzioni srl veniva dichiarata fallita in data 11.11.11. e Aria srl in liquidazione in data 22.10.11 doc. 3, 4, 6,12,13,14, fascicolo attore). Altresì deve ritenersi provato che anche gli acquirenti () fossero pienamente consapevoli del pregiudizio che gli atti di cessione stavano arrecando alle ragioni dei creditori tenuto conto del legame di parentela tra cedenti (padri) e cessionari (figli) e degli altri elementi già indicati (grave crisi di tutte le società riconducibili ai cedenti e contestuale disposizione di gran parte del patrimonio dei due genitori), incongruità del prezzo di cessione.

Devono, quindi, essere dichiarati inefficace nei confronti della massa fallimentare gli atti di cessione di quote sociali dell' srl agricola, conclusi in data 27.03.10 da in favore del figlio (16,67% per un valore nominale di euro 5524,78) e da in favore dei fi (8.33% ciascuno per un valore nominale di euro 2762,39).

Le spese di lite sostenute dall'attore (la cui domanda è risultata essere fondata, seppure divenuta improcedibile a seguito del sopravvenuto fallimento dei cedenti) devono essere poste a carico di soccombenti, in solido tra loro.

La liquidazione viene effettuata sulla base del valore medio (per le fasi di studio ed introduttiva) e del 50% del valore medio per la fase di trattazione (avendo l'istituto di credito partecipato validamente solo fino all'articolazione delle richieste istruttorie).

Nessun rimborso è, inoltre, dovuto agli attori relativamente al costo del proprio ctp, nominato successivamente al sopravvenuto fallimento.

Le spese di lite sostenute dal fallimento devono essere poste a carico d' soccombenti, in solido tra loro.

La liquidazione viene effettuata sulla base del valore medio per le fasi di studio e decisoria e sulla base del 50% del valore medio relativamente alla fase di trattazione essendo subentrato il fallimento dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie.



Il fallimento (che partecipava validamente agli accertamenti tecnici) ha, inoltre, diritto al rimborso del costo del proprio ctp.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione:

dichiara improseguibile (dal giugno 2014) la domanda proposta dall.

Banca di credito cooperativo s.c.;

dichiara inefficace, nei confronti della massa attiva fallimentare, gli atti di cessione di quote sociali dell. agricola, conclusi in data 27.03.10 da

favore del figlio (16,67% per un valore nominale di euro 5524,78) e da

in favore dei fig. (8.33% ciascuno per un valore nominale di euro 2762,39);

condanna Gi in solido tra loro, a pagare

al fallimento della sas, al fallimento

euro 14.202,5 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa, oltre al rimborso del costo del proprio ctp, nei limiti di quanto liquidato al ctu;

condanna Banca di credito cooperativo s.c. in solido tra loro, a pagare

all' euro 1474 per anticipazioni, euro 10.559,5 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;

pone le spese di ctu, già liquidate, definitivamente a carico di

, in solido tra loro.

Ordina l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sed

agricola della presente sentenza

Forlì 22/02/2017

Il Giudice

dott.ssa Silvia Ziniti

